



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 ottobre 2013 n.133

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 6, comma 1, lettera g), del Decreto Delegato 8 agosto 2013 n.114;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta dell'8 ottobre 2013;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

CACCIA AL CINGHIALE 2013 - 2014

Art. 1

1. La caccia al cinghiale è esercitata esclusivamente in forma collettiva utilizzando il metodo della braccata. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 10 cacciatori ad un massimo di 35 cacciatori, compresi il caposquadra ed i conduttori di cane o battitori di cui all'articolo 3, secondo le modalità indicate nei successivi articoli e le disposizioni previste da apposito regolamento per l'attività interna delle squadre adottato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (di seguito in breve F.S.d.C.).

Art. 2

1. La squadra per la caccia al cinghiale si costituisce nel giorno e nel luogo scelto per la braccata mediante registrazione dei cacciatori partecipanti su apposito registro vidimato dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (di seguito in breve UGRAA).
2. La registrazione di cui al comma 1, viene effettuata dalle ore 07:30 alle 08:30 a cura del caposquadra. Trascorso il predetto termine nessun cacciatore può essere registrato o può prendere parte alla braccata.
3. La braccata ha inizio non prima delle ore 10:00.
4. Nella stessa giornata di caccia può costituirsi una sola squadra per la caccia al cinghiale.

Art. 3

1. Per la gestione della caccia al cinghiale in forma collettiva sono previste le seguenti figure:
 - a) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
 - b) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;

c) conduttore di cane o battitore.

2. La F.S.d.C., in accordo con i cacciatori abilitati a tale tipo di caccia, nomina n.1 caposquadra, rinnovabile anche periodicamente e n. 3 sostituti o vice-caposquadra tra coloro che sono in possesso di specifica abilitazione.

Art. 4

1. La caccia al cinghiale è consentita solo ai cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia collettiva riconosciuta dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat.

2. I cacciatori che partecipano alla braccata devono trasportare l'arma in apposita custodia e raggiungere le poste con l'arma scarica. I cacciatori, il caposquadra e i conduttori di cane o battitori devono caricare l'arma al segnale di inizio braccata e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine braccata.

3. I cacciatori che partecipano ad una braccata devono rispettare le disposizioni impartite dal caposquadra affinché la braccata si svolga nella massima sicurezza.

4. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i cacciatori partecipanti ad una braccata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione o giallo.

Art. 5

1. Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che oltre ad essere in possesso dell'abilitazione alla caccia collettiva abbia acquisito specifica abilitazione di "caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), riconosciuta dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat.

2. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della braccata e si fa carico delle eventuali attività gestionali ed in particolare deve:

a) compilare il registro di cui all'articolo 2;

b) verificare in capo a ciascun partecipante alla braccata il possesso di regolare licenza di caccia e di abilitazione alla caccia al cinghiale;

c) verificare che le armi e le munizioni siano in regola con le disposizioni di cui all'articolo 9;

d) verificare che ogni cacciatore indossi abbigliamento in regola con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4;

e) fare rispettare il regolamento di cui all'articolo 1.

Art. 6

1. Ad ogni braccata di caccia possono prendere parte 7 conduttori di cane o battitori in possesso di abilitazione alla caccia collettiva di cui all'articolo 4, comma 1. Nel caso i cacciatori partecipanti alla braccata non superino le 15 unità i conduttori non potranno essere più di 3.

2. Nelle battute di caccia al cinghiale possono essere utilizzati cani di qualsiasi razza, purché regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in un numero massimo di 3 cani per conduttore e comunque fino ad un massimo di 15 cani.

3. Durante la braccata i conduttori di cani possono portare l'arma carica fuori dalla custodia, da utilizzarsi solo in caso di difesa personale o dei cani qualora il cinghiale mostri chiara intenzione di aggredire, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 7

1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente nelle zone individuate nella planimetria di cui all'allegato "A" del presente decreto delegato debitamente tabellate dall'UGRAA in collaborazione con la F.S.d.C.. Le tabelle devono indicare i giorni e gli orari stabiliti per la caccia al cinghiale.

2. Prima dell'inizio della battuta, i confini perimetrali e i percorsi di accesso (carraie, passi ed altro) all'area di svolgimento della braccata inclusa nelle zone individuate di cui al precedente comma 1, devono essere segnalati con opportuni cartelli amovibili e ben visibili con stampata la dicitura "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO". I predetti cartelli vengono posti lungo il confine della zona di caccia, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. I cartelli vengono rimossi solo al termine della braccata quando tutti i cacciatori hanno lasciato l'area.

3. I cartelli amovibili sono predisposti dalla F.S.d.C. e consegnati al "Caposquadra".

4. Qualora durante la braccata, ci si renda conto che i cinghiali siano usciti dall'area di cui al comma 2 del presente articolo, si potrà effettuare una seconda braccata in altra zona attigua inclusa nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando il rispetto di tutte le norme contenute nel presente decreto delegato.

Art. 8

1. Qualora il cinghiale ferito esca dal perimetro segnalato di cui all'articolo 7, comma 2 e si introduca in una zona di divieto di caccia o in una zona non individuata per la caccia al cinghiale, il "Caposquadra" deve informare il Servizio Vigilanza Ecologica per concordare le procedure per il recupero del capo ferito.

Art. 9

1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente con armi con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12, con munizioni a palla unica.

2. E' fatto divieto di portare cartucce a munizione spezzata durante la caccia al cinghiale.

Art. 10

1. Alla caccia al cinghiale si applicano le disposizioni in materia di distanze di sicurezza contemplate dall'articolo 32 del Decreto 5 giugno 1972 n. 18 "Testo Unico delle disposizioni legislative sulla caccia".

2. E' fatto altresì divieto di sparo al cinghiale ad una distanza superiore a metri 35 ed in direzione in cui manchino barriere naturali che garantiscano l'arresto del proiettile.

Art. 11

1. Durante la braccata non possono essere prelevati un numero di cinghiali superiore a quello dei partecipanti.

2. A fine braccata i capi abbattuti vengono radunati sul luogo di caccia, segnati sul tesserino dei singoli cacciatori che hanno effettuato materialmente l'abbattimento ed identificati tramite fascetta numerata applicata al tendine d'achille, rilasciata al caposquadra dalla F.S.d.C., prima di essere trasportati.

Art. 12

1. I cacciatori a seguito dell'abbattimento del capo devono effettuare le operazioni e gli adempimenti previsti dalle norme e disposizioni sanitarie specifiche vigenti ed in particolare attuare quanto previsto ai commi successivi.

2. Per ogni capo abbattuto deve essere prelevato un campione di muscolo diaframmatico di quantità non inferiore a 30 grammi che deve essere consegnato all'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell'ISS entro 48 ore dall'abbattimento dell'animale.

3. Per ogni capo abbattuto deve essere verificata la presenza di Ixodidae (zecche) e se presenti il prelevamento di alcune. Le zecche prelevate devono essere consegnate all'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell'ISS nelle stesse tempistiche di cui al precedente comma 2.
4. Per ogni capo di cinghiale abbattuto di sesso femminile adulto deve essere prelevato l'utero per intero che deve essere consegnato al Servizio di Vigilanza Ecologica dell'UGRAA.
5. I contenitori e i materiali per la raccolta dei campioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono messi a disposizione dall'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell'ISS e dall'UGRAA e devono essere contrassegnati con i numeri riportati sulla fascetta di identificazione del capo abbattuto.
6. Per ogni capo abbattuto deve essere compilata una scheda biometrica messa a disposizione dal Servizio Vigilanza Ecologica.

Art. 13

1. I prelievi di capi di cinghiale nelle Oasi di Ripopolamento, nelle Zone di Divieto di Caccia - Aree Parco e nelle Zone di Caccia Controllata e Gestione Sociale non individuate per la caccia al cinghiale, sono di competenza del Servizio Vigilanza Ecologica dell'UGRAA che li attua avvalendosi della collaborazione della F.S.d.C. e dell'ausilio di cacciatori abilitati per tale tipologia di caccia.
2. I prelievi di cui al comma 1, con delega dell'Osservatorio, sono predisposti in presenza di oggettive necessità gestionali dall'UGRAA e dal CNS i quali indicheranno le zone, i periodi dell'anno, le quantità e le relative modalità sulla base dei risultati dei censimenti faunistici.
3. Durante tutto l'anno solare è vietata ogni forma, tecnica o pasturazione atta a favorire l'insediamento e l'incremento dei cinghiali nelle aree abilitate alla caccia al cinghiale ed in tutte le altre aree del territorio.
4. Incorrerà nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal successivo articolo 17, chiunque introduca su tutto il territorio cinghiali regolarmente detenuti e provenienti da allevamenti registrati presso l'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell'ISS.

Art. 14

1. La caccia al cinghiale è consentita dal 6 novembre 2013 al 1° febbraio 2014, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. g) del Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 114 "Calendario Venatorio 2013 - 2014", nelle giornate di mercoledì e sabato non prima delle ore 10:00, a partire da mercoledì 6 novembre 2013 e fino a sabato 1° febbraio 2014.
2. E' vietata la caccia ai piccoli di cinghiale con mantello striato.

Art. 15

1. Al fine di garantire condizioni di sicurezza la F.S.d.C. provvede ad informare in maniera efficace la popolazione circa i tempi, le località interessate e gli orari delle braccate al cinghiale anche mediante affissione di manifesti informativi e divulgazione sulla stampa ed i media.

Art. 16

1. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il cinghiale. E' consentito il trasporto degli animali abbattuti.
2. Durante la braccata è altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra il caposquadra, i conduttori dei cani ed i cacciatori o per garantire l'incolumità delle persone. Le radio devono essere del tipo omologato

ed utili allo scopo, con uso di frequenze che non interferiscano con quelle in uso ad Enti od Istituzioni sammarinesi.

Art. 17

1. La mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1, 2, 8, 11, 12 e 13 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata.
2. La mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 600,00 a euro 1500,00 con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata.
3. La mancata osservanza delle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta anche il ritiro del tesserino da 15 giorni a sei mesi in periodo di caccia aperta.

Art. 18

1. Il presente decreto delegato è a carattere sperimentale ed ha validità per l'esercizio venatorio 2013 - 2014.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 ottobre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini

Legenda

-  1) Santa Mustiola - Canepa
-  2) Capanne - Fiorentino - Chiesanuova
-  3) Montegiardino - Faetano
-  4) Fiumicello - Torraccia

